



CHIARIMENTI AGGIORNAMENTO AL 12.06.2019

Oggetto: Affidamento in Concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno”, sulle infrastrutture idriche di competenza del Consorzio – CIG 7908614AB9 - CUP I35E18000160009.

QUESITO n. 1

Viene richiesto di precisare come debba essere comprovato il requisito, di cui al paragrafo 13.2.3.2) del Disciplinare di gara, di aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) D.lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti alle categorie e classi (D03 - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica; D04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua) cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo non inferiore a € 250.157,89 (euroduecentocinquantamilacentocinquantasette/89).

RISPOSTA

Ai fini della comprova in ordine al possesso del requisito è sufficiente che il concorrente dimostri di aver eseguito, in modo cumulativo, servizi di ingegneria ed architettura riconducibili alle categorie DO3 e DO4 cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore a € 250.157,89.

Resta fermo che detto importo deve essere dimostrato mediante l'avvenuto espletamento di servizi riconducibili ad entrambe le categorie.

QUESITO n. 2

Viene richiesto di precisare se il requisito dei servizi svolti nella categoria DO3 possa essere dimostrato con servizi nella categoria DO5, avente grado di complessità superiore.

RISPOSTA


L'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 dispone che *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*. Detto criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture” e “infrastrutture per la mobilità”. Per le altre categorie, ivi compresa la categoria “idraulica”, le destinazioni funzionali ricomprese nella categoria sono caratterizzate da diverse specialità, con la conseguenza che l'aver espletato servizi per la realizzazione di acquedotti e fognature (D05) non è idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di opere di derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.

QUESITO n. 3

Si chiede di precisare se sia possibile dimostrare il possesso, da parte dei progettisti, di quota parte del requisito relativo all'espletamento di servizi di ingegneria ed architettura, utilizzando l'istituto dello “Avvalimento”.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 89, d.lgs. 50/16 e s.m.i. l'operatore economico, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale



necessari per partecipare ad una procedura di gara, ad esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5682; Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18; Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965).

Pertanto, anche il requisito tecnico dell'avvenuto espletamento di quota parte dei servizi può essere provato mediante l'istituto dell'avvalimento.

Si rammenta, tuttavia, che, secondo un principio derivante dalla normativa comunitaria, è necessario che dalle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e dal contratto di avvalimento risulti non solo il prestito del requisito di cui l'impresa ausiliata è carente, ma la messa a disposizione di quest'ultima della complessiva organizzazione e del patrimonio esperienziale dell'ausiliaria, in modo da dimostrare di poter disporre effettivamente dei mezzi e delle risorse accessorie per l'esecuzione dei servizi.

QUESITO n. 4

Ci viene richiesto di precisare se la bozza di Convenzione prodotta dal candidato offerente debba essere ricompresa nelle 30 cartelle (massimo) formato A4 della Relazione tecnica, di cui alla busta "B", paragrafo 19.1) del Disciplinare.

RISPOSTA

Si precisa che la bozza di Convenzione deve essere prodotta a corredo della Relazione tecnica e non è ricompresa nel limite massimo di cartelle per essa previste.

QUESITO n. 5

Viene richiesto di chiarire se la procedura di gara ammetta la possibilità di proporre varianti progettuali in sede di offerta, in relazione ai lotti di intervento.

RISPOSTA

Si precisa che, in conformità all'art. 183 del Codice dei contratti, non è prevista la facoltà di proposizione di varianti progettuali da parte dei concorrenti, tenuto conto che per le stesse sono state attivate le procedure autorizzatorie di legge.


Resta fermo che il candidato concessionario può eventualmente offrire interventi migliorativi, secondo quanto previsto al paragrafo 19.1) del Disciplinare.

QUESITO n. 6

Ci viene richiesto di precisare la possibilità per il concorrente di provare il possesso del requisito di cui al paragrafo 13.3) lett. a) del Disciplinare, mediante l'incentivazione e/o la gestione di impianti di produzione di E.E. da fonti rinnovabili, rientranti nell'ambito di applicazione dei DD.MM. antecedenti l'anno 2012.

RISPOSTA

Il D.M. 06/07/2012, entrato in vigore l'11 luglio 2012, ha introdotto i meccanismi di incentivazione, poi ripresi dal D.M. 23/06/2016, in sostituzione dei Certificati Verdi e delle Tariffe Onnicomprensive, abrogando il precedente D.M. 18/12/2008. I meccanismi introdotti consentivano l'accesso agli incentivi a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quella solare (eolici, idroelettrici, geotermoelettrici, a biomassa, a biogas, a gas di depurazione, a gas di discarica, a bioliquidi) di piccola, media e grande dimensione, entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013, a seguito di raggiungimento di una posizione utile nelle Procedure d'Asta e nei Registri, nei limiti di spesa stabiliti dagli stessi Decreti.



Le successive regole applicative, redatte dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, hanno spostato l'attivazione del procedimento di incentivazione solo a seguito della conclusione dei lavori ed attivazione dell'impianto, eliminando la cosiddetta pre-qualifica contenuta nel precedente testo normativo, che permetteva di ottenere, prima dell'avvio dei lavori, un sostanziale assenso da parte del Gestore all'ottenimento degli incentivi, aumentando di fatto il rischio operativo, poiché l'espressione della conformità viene dato soltanto a seguito dell'investimento.

In particolare, dopo l'entrata in vigore del D.M. 23/06/2016 sono rimaste invariate le modalità di accesso ai precedenti incentivi, per cui la normativa, sottesa ad entrambi i citati DD.MM., può essere considerata omogenea; essi hanno rappresentato, però, una importante transizione e trasformazione nell'assetto normativo dell'incentivazione dell'energia prodotta da impi

anti alimentati da fonti rinnovabili, eliminando i precedenti sistemi incentivanti ed attivando nuove procedure, anche sulla scorta del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha inteso "definire i criteri e strumenti che promuovono l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori".

Per le considerazioni svolte, si ritiene quindi che il requisito prescritto al paragrafo 13.3) lett. a) del Disciplinare, appaia idoneo a garantire il Consorzio sulla qualificazione dei concorrenti, in modo che possiedano adeguate capacità tecniche-organizzative, acquisite nell'ambito del mutato assetto normativo del settore.

